



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 24-11-2017	OGGETTO: Delibera di indirizzo alla cessione delle azioni nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a. in Poliservice s.p.a. - RINVIO
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore **20:25**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	P
DI BATTISTA ADRIANO	A	FARINELLI PAOLA	A
GATTI CARLA	P	PELLICIONI LUDOVICA	A
DI EMIDIO CHIARA	P	DI SABATINO GIORGIO	P
CIAVATTA MARIO	P		

PRESENTI

10

ASSENTI

3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE.**

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto,

- il d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il d. lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- il dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- lo statuto di questo Comune;
- lo statuto di COSEV Servizi s.p.a.;
- lo statuto di Poliservice s.p.a.;
- la quota di partecipazione nel capitale di COSEV Servizi s.p.a.;
- la quota di partecipazione nel capitale di Poliservice s.p.a.;
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 Costituzione;
- la delibera d'impulso di Giunta comunale n. 82 del 26 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge;

preso atto,

- del contenuto dell'art. 10, c. 2, d.lgs. 175/2016, il quale prevede che: «2. *L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto*»;
- del contenuto della “*Relazione tecnica prodromica alla cessione delle azioni in Poliservice s.p.a.*”, edizione n. 2 del 15/6/2017, di pagg. 89, acquisita in atti, la quale, per *relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che per l'applicazione del citato art. 10, c. 2, 2° periodo, d.lgs. 175/2016, devono sussistere precise circostanze di *eccezionalità*, atteso che in vista della gara d'Atem di cui al dMSE 226/2011, tale partecipazione perde i suoi connotati di rilevanza strategica;
- che ad ulteriore conferma dell'*eccezionalità* della circostanza di cui alla precedente alinea, si rileva che mentre la Commissione delle Comunità europee, con la «*Comunicazione interpretativa della commissione sull' applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)*» C (2007) 6661 del 5/2/2008, al § 2, *La costituzione di un PPPI*, sotto § 2.2. *Il processo di costituzione*, ha specificato che : «*Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente : il partner privato è selezionato nell' ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l' appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all' entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all' esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell' entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall' aggiudicazione dell' appalto pubblico o della concessione all' entità a capitale misto*», oggi il socio privato può rivestire esclusivamente lo *status* di socio gestore-operativo (cfr. il già citato l' art. 5, c. 9, d.lgs. 50/2016 in vigore dal 19/4/2016 e i già citati artt. 4, c. 2, lett. «c» e 17, d.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016);

- che le azioni possedute da COSEV Servizi s.p.a. in Poliservice s.p.a. sono quelle di un socio gestore-amministrativo (*ante* 18/4/2016);
- che quanto precisato nelle due precedenti alinee, comporterebbe, come conseguenza, la ricerca di un socio gestore-operativo (la cui procedura dovrebbe allora essere attivata da Poliservice s.p.a.), ovvero la cessione della partecipazione ad un ente locale obbligato ad affidare almeno un servizio pubblico locale a Poliservice s.p.a. con gara (verosimilmente di rilevanza europea);
- che passando ora ad esaminare analiticamente la circostanza della *convenienza economica*, in presenza di un operatore economico (Abruzzo Servizi s.p.a., già socio privato di Poliservice s.p.a.) che ha manifestato il proprio interesse all'acquisto delle azioni di cui trattasi a procedura negoziata e che ha offerto un prezzo iniziale, poi negoziato, tale da superare il valore di stima di 223.730, a fronte di una negoziazione che ne ha attestato l'offerta ad euro 240.627, pari ad euro 1,378 per cadauna azione ordinaria (pari al +7,55% del valore peritale, ed al +37,8% del valore nominale);
- che (con riferimento alla *congruità del prezzo*) con tale negoziazione il valore di cessione (così come precisato nella precedente alinea) recupera così ogni *discount* legato ad una partecipazione di minoranza, superando il *vulnus* correlato all'incertezza della sollecitazione di manifestazione di pubblico interesse di cui al citato art. 10, c. 2, 1° periodo, d.lgs. 175/2016 (con tutte le problematiche connesse ed inerenti al fatto che non trattasi di azioni nella proprietà di un socio gestore-operativo);

rilevato,

- che a questo ente locale spetta comunque il diritto di prelazione sulla base delle previsioni contenute nello statuto di Poliservice s.p.a., in quanto socio diretto della medesima;
- il rischio comunque implicito nell'applicazione dell'art. 10, c. 2, 1° periodo, d. lgs. 175/2016, per le stesse motivazioni già esposte con riferimento alla eccezionalità della circostanza;
- che l'interesse pubblico perseguito da questo ente locale con riferimento alla partecipazione di cui trattasi, non risulta in contrasto con i contenuti della delibera di giunta comunale anzi citata, considerato (a parità di condizioni) quanto previsto dal dMSE 226/2011 per le attuali società a partecipazione pubblica totalitaria in sede di superamento del regime transitorio di cui all'art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*), d. lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- che quanto precisato nella precedente alinea trova anche conferma all'interno del d. lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*) in vigore dal 20/5/2017, il cui art. 128 (*Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), c. 27-*quinquies* precisa che : « 27-*quinquies*. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168»;

- che quindi, nell'Atem Teramo, il servizio di distribuzione gas naturale sarà erogato dal soggetto unico d'Ambito territoriale minimale (Atem);
- di avere quindi esposto le motivazioni di cui all'art. 10, c. 2, 2° periodo sussistendo (in via riepilogativa): (i) l'eccezionalità della circostanza; (ii) un operatore economico interessato all'acquisto; (iii) l'analiticità della convenienza economica; (iv) l'analiticità della congruità del prezzo (tale da recuperare il *discount* di minoranza e tale da porre nella condizione COSEV Servizi s.p.a. di fruire di una differenza del 37,8% tra il valore nominale della partecipazione e quello offerto *post* negoziazione);

noto,

- che trattasi di azioni nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a. libere da vincoli, pegni e da ogni altro gravame;
- il contenuto degli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, del d. lgs. 175/2016 (quale decreto fatto salvo dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 251/2016, richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere del 17/1/2017, n. 83);

ritenuto altresì,

- di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo alla presente deliberazione;

acquisiti

- i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 2000;

ritenuto

- di dover provvedere in merito;

valutato

- ogni opportuno elemento;

Udita la proposta del Sindaco di rinviare ad altra seduta la trattazione del presente argomento all'ordine del giorno, con la seguente motivazione: " Reputo necessario un incontro preliminare di approfondimento con l'Avv. Gabriele Rapali, Presidente di Cosev, al quale poi chiederemo anche di essere presente al consiglio comunale per l'approvazione ".

Messa ai voti la suddetta proposta del Sindaco

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di rinviare** ad altra seduta la trattazione del presente argomento all'ordine del giorno.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 34 ad oggetto: Delibera di indirizzo alla cessione delle azioni nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a. in Poliservice s.p.a. - RINVIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 23-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto a condizione che:

- venga preventivamente definito il rapporto di concambio, la tipologia ed il valore delle azioni che il Comune di Sant'Omero verrà a detenere nella società Poliservice Spa a termine del processo di fusione;
- a seguito della definizione del rapporto di concambio di cui in precedenza il progetto di fusione venga nuovamente sottoposto all' attenzione del consiglio comunale;
-

Sant' Omero Lì 23-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 31 del 24-11-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

☒ ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[x] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE